

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Fondo di solidarietà bilaterale di settore

Maturazione e corresponsione dei ratei di retribuzione differita

In data 2 luglio 2019, presso la sede di Ebitemp, si sono incontrati Assolavoro, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp (di seguito le Parti).

Premesso che

- con Accordo del 9 dicembre 2014 le Parti hanno istituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale di settore (di seguito FSBS), in attuazione delle previsioni legislative (art. 3, comma 14, L. n. 92/2012, come sostituito dall'art. 27 D. Lgs. n. 148/2015);
- con i successivi Accordi del 5 marzo 2015 e del 25 novembre 2015 le Parti hanno definito le procedure e il regime di anticipazione del Trattamento di Integrazione Salariale (di seguito TIS), misura di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione prevista per le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa a seguito di attivazione di un ammortizzatore sociale da parte dell'utilizzatore.

Considerato che

- l'Accordo del 5 Marzo 2015 prevede espressamente che FormaTemp riconosca il "rimborso del costo sostenuto dalle ApL per le anticipazioni";
- le Parti, già nella seduta della Commissione Paritetica del 7 novembre 2018, avevano convenuto nel riconoscere, in materia di retribuzione differita in costanza di TIS, l'applicazione del dettato di cui all'art. 30, comma 6, del CCNL 27 febbraio 2014; pertanto, nelle ipotesi di intervento del FSBS, il "rimborso completo degli oneri anticipati dalla Agenzia relativi ai citati ratei dovrà avvenire sulla base delle modalità di maturazione previste dall'art. 30, comma 6, del CCNL 27 febbraio 2014";
- il citato art. 30, comma 6, sancisce infatti che "(...) come condizione globalmente più favorevole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute (..)".

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

1. Nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con attivazione della misura di TIS, il FSBS riconosce all'agenzia per il lavoro anche il rimborso completo degli oneri anticipati/accantonati durante i periodi di sospensione, con riferimento ai ratei di retribuzione differita relativi a 13ma e 14ma mensilità, ferie, ROL e permessi, ad esclusione del TFR.


2. Nel caso in cui l'accordo dell'azienda utilizzatrice, che attiva il percorso per il riconoscimento dell'ammortizzatore sociale di sostegno al reddito dei dipendenti diretti, preveda che i ratei di cui al comma che precede, come disposizione di miglior favore, siano erogati dall'utilizzatore, parallelamente l'agenzia sosterrà l'onere dei suddetti ratei, rivalendosi sull'azienda utilizzatrice.
3. Le statuizioni di cui ai commi che precedono sono da considerarsi norme di interpretazione autentica delle disposizioni in materia previste dagli Accordi sottoscritti dalle Parti in data 5 marzo 2015 e 25 novembre 2015.

Roma, 2 luglio 2019

Assolavoro



Nidil Cgil



Felsa Cisl



Uiltemp

